

III sett



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

PROVINCIA DI SIRACUSA

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Num. A.D. del Registro	Oggetto: Modifica al Regolamento ICI approvato con Delibera Consiliare n. 27 del 19-04-07 come modificato con Delibera Consiliare n. 65 del 09-12-08. relativamente alle aree fabbricabili.
Data 13.03.09	

L'anno duemilanove, il giorno Tredici del mese di Marzo, alle ore 20,00, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune, in sessione ordinaria straordinaria, su convocazione ordinaria urgente di prosecuzione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1. SIGONA ANTONINO	x		10. GALLO SALVATORE		x
2. BUCELLO LUCIO	x		11. LA MESA GIUSEPPE	x	
3. MESSINA FRANCO	x		12. RUSSO LUCA	x	
4. MILLUZZO NELLO	x		13. SPADA CARMELA	x	
5. MONACO PAOLO	x		14. SPADA PIETRO	x	
6. FERLA ALESSANDRA	x		15. ANGELICO GIUSEPPE		x
7. MONACO BRUNO	x				
8. CANNATA PIETRO	x				
9. SALONIA LUCIANO	x				

PRESENTI n. 13	ASSENTI n. 2
----------------	--------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. SIGONA Antonino, ovvero:

- il Vicepresidente del Consiglio Comunale, Sig. BUCELLO Lucio
 Assiste il Segretario Comunale Reggente, Dott.ssa Maria MONEGLIA, ovvero:

Nomina scrutatori:

1. Monaco Bruno	2. Monaco Paolo
3. Rano	

La seduta è pubblica segreta



UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO : Modifica al regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio n. 27 del 19.04.07 come modificato con delibera consiliare n. 65 del 09.12.2008, relativamente alle aree fabbricabili.

Il **Presidente** introduce l'argomento ed invita il Presidente della seconda Commissione, cons. Cannata, a relazionare.

Il Cons. **Cannata** dà lettura del verbale congiunto della I e II Commissione, le quali, dopo aver ascoltato i chiarimenti resi dal Rag. Guglielmino, all'unanimità dei presenti hanno reso parere favorevole sulla proposta di modifica.

Il **Presidente** dà quindi lettura del testo del comma 9, da aggiungere dopo il comma 8 dell'art. 7, del regolamento. Indi invita i Consiglieri ad intervenire.

Chiede ed ottiene la parola il **Cons. Lamesa**, il quale rappresenta al Consiglio che sono arrivati degli accertamenti esosi a Cittadini che non hanno le possibilità economiche per farvi fronte.

Il **Presidente** ricorda che la legge sull'ICI prevede già dal 1992 la tassazione delle aree edificabili, a prescindere dall'uso dei beni e dei mezzi economici dei Soggetti obbligati.

Interviene il **Sindaco** il quale dichiara di ritenere che, prima del bilancio, sarà adottato un atto di Giunta municipale ed i Contribuenti conosceranno i valori per la zona Colliorbo, Pantano, ecc.

Il **cons. Lamesa** chiede che gli venga chiarito come si debba comportare nelle more il Cittadino che ha ricevuto l'avviso.

Il Presidente invita il **Rag. Guglielmino** ad intervenire.

Il **Rag. Guglielmino** riferisce che per tutti gli accertamenti emessi e notificati ai Contribuenti, l'Ufficio Tributi riemetterà nuovi accertamenti con i valori rideterminati.

Escono i consiglieri **Russo e Ferla**.

Il **Cons. Lamesa** dichiara che *"è favorevole alla delibera della GM da adottarsi su proposta dell'Ufficio Urbanistica, con la quale sarà dato un valore di mercato al terreno ed il proprietario del terreno può presentare ricorso alla decisione della GM. Una volta stabiliti da qui a qualche mese i nuovi valori delle aree edificabili, l'Ufficio provvederà ad aggiornare i precedenti accertamenti del 2003"*.

Interviene il **Sindaco**, il quale annuncia che, a decorrere da questo anno, la delibera di GM sarà annuale; per i cinque anni precedenti a quello in corso si andranno a determinare i valori sulla base di atti pubblici di compravendita e delle indennità delle espropriazioni.

Entra il **cons. Gallo**.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta deliberativa avente ad oggetto: **Modifica al regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio n. 27 del 19.04.07 come modificato con delibera consiliare n. 65 del 09.12.2008, relativamente alle aree fabbricabili.**

Esperitasi la votazione per alzata e seduta, la stessa consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri assenti alla votazione: 3 (Angelico, Russo, Ferla)

Voti favorevoli: 12

Indi il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività dell'atto;

Esperitasi la votazione per alzata e seduta, la stessa consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 12
Consiglieri assenti alla votazione: 3 (Angelico, Russo, Ferla)
Voti favorevoli: 12
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta deliberativa;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 1, co.1, lett. I, L.R. 48/91 come integrato dalla L.R. 30/00;
Visto il parere favorevole reso congiuntamente dalla 1^a e dalla 2^a Commissione Consiliare del 10.03.2009;
Uditi i superiori interventi;
Visto l'esito delle superiori votazioni;
Visto l'O.R.EE.LL.vigente ed il relativo Regolamento di esecuzione;

DELIBERA

- 1- **Di approvare** l'allegata proposta ad oggetto: **Modifica al regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio n. 27 del 19.04.07 come modificato con delibera consiliare n. 65 del 09.12.2008, relativamente alle aree fabbricabili.**
- 2.- **di approvare** il Regolamento ICI come sopra modificato;
- 3- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

Il cons.Lamesa riferisce che, approvato il presente atto, domani i cittadini dovranno essere avvertiti che gli accertamenti ricevuti per 2003 saranno sostituiti da nuovi accertamenti, e ciò con un atto contrario, come prevede la legge.

Il **rag. Guglielmino** riferisce che non è possibile informare individualmente circa 800 contribuenti. Entra il cons. Angelico ed i presenti si portano a **n. 13.**



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Provincia di Siracusa



Comune di Palazzolo Acreide - Città Patrimonio dell'Umanità

III° SETTORE
TRIBUTI ED INFORMATICA

Ogg.:"Modifica al Regolamento I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 27 del 19.04.2007 come modificato con delibera consiliare n.65 del 09.12.2008 – relativamente alle aree fabbricabili"

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sede

Ritenuto modificare il precedente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera consiliare n.27 del 19.04.2007 come modificato con delibera consiliare n. 65 del 09.12.2008, al fine di razionalizzare le Entrate tributarie e agevolare l'attività dell'Ufficio competente, stante la vigente legislazione in materia di I.C.I. relativamente alle aree fabbricabili:

SI PROPONE

-Di modificare il regolamento del tributo stesso, approvato con delibera consiliare n.27 del 19.04.2007 come modificato con delibera consiliare n. 65 del 09.12.2008 e precisamente:

-All'art. 7 "Base imponibile" dopo il comma – 8- aggiungere il comma " 9 " con la seguente dicitura "La Giunta Municipale, su proposta del Settore Urbanistico dell'Ente, determinerà periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili di cui al comma - 7 - del presente articolo; per le aree diventate edificabili e soggetti ad esproprio in forza del Piano Regolatore Generale adottato dall'ente, il valore, da prendere in considerazione, è quello che viene determinato annualmente dalla Giunta Municipale secondo quanto disposto dal decreto legislativo n.267/2000 o dalle somme effettivamente somministrate alle Ditte espropriate.

-Per quanto suesposto si propone l'approvazione delle modifiche al regolamento in oggetto.

Lì 04.03.2009

Il Responsabile del III° Settore
Rag. Guglielmino Paolo

Pareri

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
PROVINCIA DI SIRACUSA

PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. I, L.R. 48/91, come integrato dall'art.12, L.R. 30/2000.

Sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

"Modifica al regolamento I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n.27 del 19.04.2007 come modificato con delibera consiliare n. 65 del 09.12.2008, relativamente alle arie fabbricabili"

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere.....FAVOREVOLE.....

Palazzolo Acreide n.....4...MOR. 2009

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
Rag. Capo *GUGLIELMINO PAOLO*

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, in quanto l'atto comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, si esprime parere.....FAVOREVOLE.

Palazzolo Acreide n.....

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

Per L'IMPEGNO DI SPESA SI ATTESTA, ai sensi dell'art. 55 legge 142/0, recepito con L.R. 48/91, art.1, lett. I, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate

Palazzolo areide n.....

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Provincia di Siracusa



Comune di Palazzolo Acreide - Città Patrimonio dell'Umanità

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA

COMUNALE PER GLI IMMOBILI

(I.C.I.)

Approvato con delibera consiliare n.27 del 19.04.2007

Modificato con delibera consiliare n.65 del 08.12.2008

Modificato con delibera consiliare n.10 del 13.03.2009

3. ***Per diritti reali di godimento si intendono la costituzione del diritto di superficie,, di usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.***
4. Non costituisce presupposto d'imposta il diritto di servirsi dell'immobile per effetto del contratto di locazione, di affitto o di comodato.

ARTICOLO 3 SOGGETTO ATTIVO

- 1- L'imposta è dovuta al comune di Palazzolo Acreide per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune di Palazzolo Acreide è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
- 2- La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile;
- 3- Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile, o la prevalenza dello stesso ai sensi del precedente comma 2°, al 1 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI

1-Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili indicati nell'articolo 5, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, sugli stessi, anche se tali soggetti risultino non residenti nel territorio dello Stato o se non abbiano ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come previsto dall'art.3 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504.

2-Si intende per proprietario colui che è titolare del diritto di godere e di disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

3-L'usufrutto è il diritto di godere dell'immobile e di percepirne i frutti, nel rispetto della sua destinazione economica.

4-Per diritto di abitazione s'intende il diritto di utilizzare la casa solo come abitazione, limitatamente ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia. E' qualificabile come diritto di abitazione quello che spetta:

- a) al coniuge superstite, come previsto nell'articolo 540 del Codice Civile, sull'abitazione utilizzata, ancorché risultante di esclusiva proprietà del defunto.
- b) al socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria.
- c) all'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

5. Con la costituzione del diritto di superficie si cede ad un altro soggetto, chiamato proprietario superficario, il diritto di costruire e di mantenere un fabbricato sul suolo proprio oppure la proprietà della costruzione già esistente separatamente dal suolo sul quale la costruzione insiste.

6. Per gli immobili concessi in superficie, il proprietario superficario è soggetto passivo, sia nell'ipotesi in cui il diritto acquisito si sostanzia nella possibilità di costruire e di mantenere sul suolo altrui un fabbricato, sia nell'ipotesi di esistenza di un fabbricato già costruito dal proprietario del suolo e ceduto in proprietà superficaria separatamente dal suolo.

ARTICOLO 5

OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Oggetto dell'ICI sono gli immobili che corrispondono alle caratteristiche di seguito indicate, purché ubicati nel territorio del comune di Palazzolo Accreide, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.

A) FABBRICATI:

- a) Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che, secondo la legge catastale, deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
- b) Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
- c) Il fabbricato è soggetto all'imposta comunale sugli immobili dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge o, se antecedente, dalla data di residenza anagrafica, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo.
- d) Rientrano nel concetto di fabbricato anche le seguenti unità immobiliari seppure non ancora iscritte al NCEU:
1. nuove costruzioni, ricostruzioni o ristrutturazioni che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte del NCEU . Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta dal "certificato di fine lavori" ovvero, se antecedente, dalla data dell'effettivo utilizzo;
 2. quelle che, avendo perso i requisiti di ruralità, devono essere iscritte al NCEU nei termini previsti dalla legge. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di "ruralità" previsti dalla normativa vigente;
 3. quelle edificate senza aver preventivamente ottenuto la concessione edilizia. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dal momento in cui presentano potenzialità di autonomia funzionale e reddituale ovvero, se antecedente, dalla data dell'effettivo utilizzo.
- e) Sono pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile, le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa da parte del proprietario di quest'ultima ovvero dal titolare di un diritto reale sulla medesima.

B) AREE FABBRICABILI:

- a) Si intende per area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, come i piani regolatori generali, o attuativi, come i piani particolareggiati. E' altresì considerata area fabbricabile l'area che può essere destinata alla edificazione in base alle possibilità effettive di utilizzazione edificatorie determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, ivi compresa l'ipotesi in cui l'area medesima sia oggetto di occupazione d'urgenza prevista dall'art.71, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, recante norme sulla espropriazione per pubblica utilità.
- b) L'area per la quale sia iniziato l'utilizzo a scopo edificatorio rientra nella categoria delle aree fabbricabili fino a che il fabbricato non presenti potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, ovvero dal momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del fabbricato stesso.
- c) E' considerata, altresì, area edificabile, anche quella sulla quale già insiste un fabbricato in corso di demolizione e quella risultante dalla esecuzione sui fabbricati di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lett.c), d), ed e) della Legge Urbanistica 5 agosto 1978, n.457 e successive modificazioni.

ARTICOLO 6 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie

pubbliche autonome (di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all'articolo 5/bis del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con gli articoli 8 e 19 della Costituzione, con esclusione degli immobili dei sacerdoti posti fuori dalla parrocchia e degli edifici locati a terzi o comunque utilizzati per finalità non religiose;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 180;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette e qualora al possessore non derivi alcun reddito;
- i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ARTICOLO 7 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili rientranti nel suo ambito applicativo.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore si determina applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
 - 100 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C (escluse le categorie A/10 e C/1);
 - 50 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e alla categoria A/10;
 - 34 per i fabbricati appartenenti alla categoria C/1.
3. Le rendite a cui si fa riferimento sono quelle determinate con Decreto del Ministro delle finanze del 6 giugno 2002, n.159 (pubblicato nella G.U. n. 176 del 29 luglio 2002). tali rendite devono essere rivalutate del 5%.
4. Nel caso in cui l'attribuzione della rendita da parte dell'ufficio del territorio sia dovuta alla correzione di meri errori materiali oppure sia conseguente all'esecuzione di una sentenza degli organi di giurisdizione tributaria o civile, le modifiche apportate a rendite già risultanti in catasto hanno effetto retroattivo e cioè dal momento in cui si è verificata l'erronea attribuzione della rendita.
5. per la determinazione del valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili può essere utilizzata la procedura di accatastamento di cui al Decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, (cosiddetta DOC-FA) la quale consente al soggetto passivo di attribuire una rendita che viene messa negli atti catastali come "rendita proposta". In tal modo il fabbricato viene assoggettato ad ICI assumendo come base imponibile il prodotto tra la rendita proposta e il coefficiente, pari a 50, previsto per i citati fabbricati, in quanto la rendita proposta equivale alla rendita definitiva salvo che entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione DOCFA l'ufficio del territorio

non la modifichi. In quest'ultimo caso la rendita modificata vale dal momento della notificazione.

6 -Per i fabbricati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Tale rendita, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1.

7 -Per la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili, deve essere assunto il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento del tributo, avendo riguardo:

- a) alla zona territoriale di ubicazione dell'area;
- b) alla sua potenzialità edificatoria;
- c) alla destinazione d'uso consentita;
- d) agli oneri che dovrebbero sostenersi per l'esecuzione dei lavori di adattamento del terreno, necessari per l'edificazione;
- e) ai prezzi medi rilevabili sul mercato e relativi a vendite di aree aventi analoghe caratteristiche.

8 -In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1 lettera c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

9 -La Giunta Municipale, su proposta del settore Urbanistico dell'Ente, determinerà periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili di cui al comma - 7 - del presente articolo; per le aree diventate edificabili e soggette ad esproprio in forza del Piano Regolatore adottato dall'Ente, il valore, da prendere in considerazione, è quello che viene determinato annualmente dalla Giunta Municipale secondo quanto disposto dal decreto legislativo n.267/2000 o dalle somme effettivamente somministrate alle Ditte espropriate.

ARTICOLO 8
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile di cui all'articolo 7 del presente regolamento l'aliquota vigente nel comune di Palazzolo Acreide.

2. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale e deve essere adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione di ogni anno. Se l'aliquota non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'esercizio precedente.

3-L'aliquota non può essere determinata in misura superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.

4-Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-- legge 8 agosto 1996, n.437, convertito, con modificazioni, dalla legge - - 24 ottobre 1996, n.556, concernenti il potere di determinare un'aliquota ridotta per l'abitazione principale del soggetto passivo residente e per l'abitazione utilizzata dal locatario come dimora abituale.

5-L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. L'agevolazione cessa dal giorno in cui per l'unità immobiliare viene stipulato un contratto di utenza relativo alla somministrazione di energia elettrica.

6-La deliberazione di Consiglio Comunale concernente l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili deve essere inviata al Ministero delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva ed è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 9

RIDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con le ammonizioni di cui all'art. 76 dello stesso decreto, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. La riduzione d'imposta, di cui al comma precedente, si applica a quei fabbricati che risultino oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica e alla salute delle persone, causato da sopravvenuto degrado conseguente a dissesti statici o per motivi di fatiscenza od inesistenza di elementi strutturali ed impiantistici, ovvero quando il fabbricato sia privo delle principali finiture presenti ordinariamente nelle categorie catastali cui l'immobile è censito o censibile.
3. Lo stato di degrado strutturale deve essere tale da rendere il fabbricato diroccato o pericolante, da richiedere interventi di integrale demolizione e ricostruzione. Si intendono tali le seguenti unità immobiliari :
 - a) Fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett.c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che risultino, comunque, pericolanti, diroccati e fatiscenti.
 - b) Fabbricati con strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) e strutture verticali (muri perimetrali e di confine) che possano costituire pericolo a cose o a persone, con rischi di crollo parziale o totale.
 - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

- d) Edifici che per le loro caratteristiche di fatiscenza risultino non utilizzabili per lo scopo suo proprio in quanto mancanti di finiture e allaccio alle opere di urbanizzazione primaria.
4. Non sono considerati, comunque, inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo, diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
 5. L'eliminazione della causa ostativa deve essere comunicata al comune, attraverso la dichiarazione prevista nel comma 6, del successivo articolo 11.
 6. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare censita al catasto alla categoria "A", ad esclusione della categoria "A10", adibita ad abitazione principale, intendesi per abitazione principale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, del soggetto passivo e residente nel comune si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 170,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Nel caso di presenza nel nucleo familiare di persona disabile al 100%, convivente, e se il reddito annuale complessivo non è superiore a € 7.000,00 (non conteggiando l'eventuale indennità di accompagnamento), si applica la detrazione per l'imposta dovuta, fino alla concorrenza dell'ammontare di € 250,00.
 7. Rientrano tra le abitazioni principali, le seguenti unità immobiliari:
 - a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
 - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
 - d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata .

8soppresso.....

9soppresso.....

10. Si considera parte integrante dell'abitazione principale la sua pertinenza, anche se distintamente iscritte in catasto. Ai fini I.C.I. l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale sia anche proprietario o titolare del diritto di godimento della pertinenza dell'abitazione principale che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. E' considerata pertinenza dell'abitazione principale una ed una sola delle seguenti strutture: o la soffitta o la cantina o il garage o il box o posto auto (cat.C/2 o C/6); In via assolutamente prioritaria ed esclusiva la pertinenza da prendere in esame ai fini del presente articolo è quella ubicata nello stesso immobile dell'abitazione principale. In mancanza di quest'ultima condizione, potrà essere considerata pertinenza una ed una sola delle seguenti strutture: o il garage o il box o il posto auto (sempre cat. C/2 o C/6), purchè ricadenti nel centro agitato ed avente estensione superficiale non superiore a metri quadrati "40" (quaranta).

ARTICOLO 10

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 4, del presente regolamento, per anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno sedici giorni è computato per intero.

2. I soggetti indicati nell'articolo 4 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate.
3. La prima rata deve essere pagata entro il 16 giugno e deve essere pari al 50 per cento dell'imposta dovuta. L'imposta è calcolata tenendo conto dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente ed è commisurata al periodo dell'anno di riferimento in cui l'immobile è stato effettivamente posseduto.
4. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
5. Il versamento dell'imposta dovuta può anche essere effettuato in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.
6. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale del Comune di Palazzolo Acreide, mediante c.c.p.n. 25843921 – giusta convenzione con le Poste Italiane s.p.a.
7. Quando l'imposta complessivamente dovuta risulta inferiore a **euro 16** i versamenti non devono essere eseguiti.
8. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, come nel caso di multiproprietà, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

ARTICOLO 11

VERSAMENTI DEI SOGGETTI NON RESIDENTI

1. Le persone fisiche non residenti, nel territorio dello Stato, possono effettuare il versamento, oltre che secondo le modalità indicate nel precedente articolo 12, in unica soluzione nel periodo dal 1° al 16 dicembre di ciascun anno con applicazione degli interessi del 3%.
2. E' possibile, altresì, effettuare il versamento anche direttamente dall'estero, tramite il bonifico bancario o il vaglia internazionale

ordinario o di versamento in conto corrente nel rispetto della divisa europea.

ARTICOLO 12

VERSAMENTO RELATIVO AI BENI COMPRESI NEL FALLIMENTO

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di giorni sessanta dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

ARTICOLO 13

VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

(articolo 59, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

1. I versamenti dell'imposta comunale degli immobili effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, sono considerati regolarmente eseguiti, purché il versamento si riferisca alla totalità dell'imposta dovuta in comproprietà.
2. In assenza di comunicazione congiunta, il soggetto passivo è tenuto ad inviare apposita comunicazione contenente la specificazione delle quote di imposta spettanti ai singoli comproprietari. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro 45 giorni dall'effettuazione del versamento congiunto.

ARTICOLO 14

AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO, PARZIALE E TARDIVO VERSAMENTO

1. Il funzionario responsabile ICI verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente rilevante ai fini ICI nel corso dell'anno di imposta considerato;
2. determina la conseguente complessiva imposta dovuta e, se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso, parziale e tardivo versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare d'imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
3. L'avviso di cui al comma 2 è emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato omesso, ovvero è stato eseguito parzialmente o tardivamente il versamento;
4. sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
5. la sanzione, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, può essere irrogata con l'avviso indicato al comma 2 del presente articolo;
6. alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma non è applicabile la definizione agevolata prevista dall' art. 16, comma 3 e dall'art. 17 comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, né quella prevista dall'art. 14, comma 4 del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473/97;

7. sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, si applicano, altresì, gli interessi moratori nella misura del 2,50% per ogni semestre compiuto;

ARTICOLO 15

NOTIFICAZIONI

1. La notificazione degli avvisi di cui al precedente art. 17. e di irrogazione delle sanzioni può essere effettuata tramite i seguenti soggetti:
 - a) Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile;
 - b) Messo comunale.
2. La notificazione può anche essere effettuata secondo le disposizioni della Legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero con semplice raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso l'attività di notificazione può essere svolta da soggetti terzi individuati dall'Ente attraverso forme di evidenza pubblica.
3. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni nei confronti del destinatario dell'atto notificato, nella misura unitaria fissata dal decreto del Ministero delle finanze 8 gennaio 2001, corrispondente a:
 - a) 3,10 euro, per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) 5,16 euro, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 890 del 1982, come modificato dall'art. 20 della Legge 8 maggio 1998, n. 146.

ARTICOLO 16

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento da parte del contribuente delle somme risultanti dall'avviso di liquidazione e/o di accertamento entro 60 giorni dalla notifica degli stessi, l'ufficio tributi procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione da parte del funzionario responsabile oppure, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dalla Commissione tributaria adita, il titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

La riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, dei relativi interessi e sanzioni è effettuata dal concessionario della riscossione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

ARTICOLO 17

R I M B O R S O D E L L ' I M P O S T A

(articolo 59, comma 1, lett.f) del decreto legislativo 15.12.1997, n.446)

1. Il contribuente può richiedere al comune di Palazzolo Acreide il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui il diritto alla restituzione è stato definitivamente accertato a seguito di decisione definitiva dell'organo adito, il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Se l'imposta versata in eccedenza risulta pari o inferiore a euro 16 non si dà luogo al rimborso.
3. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura del 2,50 per cento. Detta misura si applica a partire dai semestri maturati a partire dal 1° luglio 1998.
4. Il contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso può chiedere che le somme liquidate dall'ufficio tributi siano compensate con gli importi, eventualmente, dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

ARTICOLO 18
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con determinazione sindacale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 19
CONTENZIOSO

1. Contro, l'avviso di accertamento, l'avviso di accertamento per omessa dichiarazione parziale e tardivo versamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.
2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione degli avvisi o di ogni altro atto che si intende impugnare.

ARTICOLO 20
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio **2007** ai sensi del comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato il **31/03/1999** con deliberazione consiliare n.**36**.
2. Il presente regolamento viene comunicato, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, al Ministero delle finanze, unitamente alla

relativa deliberazione di approvazione ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 21
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
E RINVIO DINAMICO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, le leggi nazionali e regionali, lo Statuto comunale ed i regolamenti comunali.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

INDICE

- art. - 1 - *“oggetto e scopo del regolamento”*;
- art. - 2 - *“presupposto dell'imposta e definizioni”*;
- art. - 3 - *“soggetto attivo”*;
- art. - 4 - *“soggetti passivi”*
- art. - 5 - *“oggetto dell'imposta”*;
- art. - 6 - *“esenzioni”*;
- art. - 7 - *“base imponibile”*;
- art. - 8 - *“determinazione delle aliquote e dell'imposta”*;
- art. - 9 - *“riduzioni e detrazioni d'imposta”*;
- art. -10 - *“versamenti”*;
- art. -11 - *“versamenti dei soggetti non residenti”*;
- art. -12 - *“versamento relativo ai beni compresi nel fallimento”*;
- art. -13 - *“versamenti dei contitolari”*;
- art. -14 - *“avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo pagamento”*;

- art. -15 -“notificazioni”;*
- art. -16 -“riscossione coattiva”;*
- art. -17 -“rimborso dell'imposta”;*
- art. -18 -“funzionario responsabile”;*
- art. -19 -“contenzioso”;*
- art. -20 -“entrata in vigore del regolamento”;*
- art. -21 -“casi non previsti dal presente regolamento e rinvio dinamico”;*



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Provincia di Siracusa

II^a COMMISSIONE CONSILIARE + I^o COMMISSIONE

Riunione del... 10-03-2009...
convocata il... 05-03-2009... , avviso nr. prot... 2733

Oggetto della discussione: MODIFICA AL REGOLAMENTO ICI, DELIBERA N° 27 del 19-04-2007 e R.D. N. DEL. N° 65 del 09-11-2008 - APPROV. REG. ICI PER LA DEFINIZIONE DI AGEVOLATA DELL'IMPOSTA ICI

Atto trasmesso in data , Nota nr. Prot.
MOD. AL REG. PER QUANTO RIGUARDA L'INCENTIVAZIONE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTARIO
Sono presenti/assenti:

I consiglieri	Presente
1. Cannata Pietro (Presidente)	
2. Salonia Luciano (Vicepresidente)	
3. Monaco Paolo, componente	
4. Gallo Salvatore, componente	
5. Spada Carmela, componente	

6. FERLA ALESSANDRIA
7. MESSINA FRANCO
Partecipa

1. RAG. PAOLO GUGLIELMINO
2. SINDACO CARLO SCIBETTA
3. PRES. DEL CONSIGLIO SIROMA ANTONIO

Verbale della seduta

Alle ore 20,10, verbalizzate le presenze come sopra riportato, il Presidente nomina segretario verbalizzante il Consigliere MONACO PAOLO, e alle h. 20,15 dichiara aperta la discussione.

1) IL PRESIDENTE DA LA PAROLA AL RAG. GUGLIELMINO IL QUALE ILLUSTRÀ LA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO IN OGGETTO, COSÌ COME PROPOSTO DALL'UFFICIO (VEDI PROPOSTA). DOPO AMPIA DISCUSSIONE BEI PRESENTI ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ.

2) IL RAG. GUGLIELMINO, DOPO LA RICHIESTA DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI, ILLUSTRÀ IL REGOLAMENTO RELATIVO ALLE AGEVOLAZIONI DELL'ICI, RELATIVE ALLE AREE FRABRIFICABILI, VISTA LA POSSIBILITÀ CONCESSA AGLI ENTI LOCALI DI ADOTTARE PROVVISORIAMENTE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI RELATIVI AI TRIBUTTI LOCALI PROPRI. DATA L'IMPORTANZA DEL REGOLAMENTO I PRESENTI ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE.

IL PRESIDENTE ILLUSTRA IL 3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, CHE HA COME FINE L'INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO PER IL RECUPERO DELL'EVASI INTERVIENE IL SINDACO SPIEGANDO CHE LA PERCENTUALE DESTINATA AL PERSONA UFFICIO TRIBUTI È PARI AL 3% DELLE ENTRATE DERIVATE DALL'EVAZIONE STESSA DOPO AMPIA DISCUSSIONE ANCHE LA MINORANZA CONCORDE CON LA MA GIORNANZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, AVENDO SI CHE GLI OBBIECTIVI VENGANO RAGGIUNTI.

ALLE ORE 21:30 LA SEDUTA VIENE SCIOSTA

[Handwritten signatures]

Il Presidente alle ore dichiara chiusa la seduta.
Del che il presente verbale del quale viene data lettura a tutti i partecipanti.

Il Segretario verbalizzante
[Signature]


Il Presidente
[Signature]
Assessore Forte

Letto, approvato e sottoscritto




Il Consigliere Anziano
Sig. Bucello Lucio

Il Presidente
Sig. Sigona Antonino



Il Segretario Comunale Reggente
Dott.ssa Maria Moneglia



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 22-03-09..... al 05-04-09.....

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

.....

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva
- decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo (art. 15, comma 1° della L. R. n. 44/91, come sostituito dall'art. 4 L.R. 23/97).
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 o 16 della L.R. n. 44/91).

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

.....

Dalla Residenza Municipale, li

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza /per conoscenza, ai seguenti uffici:

<input type="checkbox"/> Segretario	<input checked="" type="checkbox"/> R. 3° Settore	<input type="checkbox"/> R. 7° Settore	<input type="checkbox"/> Biblioteca	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> R. 4° Settore	<input type="checkbox"/> Affari Legali	<input type="checkbox"/> Personale	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> R. 1° Settore	<input checked="" type="checkbox"/> R. 5° Settore	<input type="checkbox"/> Servizi Sociali	<input checked="" type="checkbox"/> Albo	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> R. 2° Settore	<input type="checkbox"/> R. 6° Settore	<input type="checkbox"/> Pubblica Istruzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notificata a:

<u>1.</u>	<u>2.</u>
<u>3.</u>	<u>4.</u>